

**Comune di Casaleone  
Provincia di Verona**

---

**Piano degli Interventi - Variante n.1/2012**  
**Asseverazione di non incidenza Ambientale**

novembre 2012

## INDICE

1. Quadro normativo – Rete Natura 2000 .....	3
1.1. La direttiva "Uccelli" .....	3
1.2. La direttiva "Habitat" .....	3
1.3. Il recepimento a livello nazionale della Direttiva 92/43/CEE .....	4
1.4. Gli enti competenti della conservazione e tutela .....	4
1.5. La procedura d'infrazione ed il parere motivato.....	4
1.6. L'applicazione nel Veneto .....	5
2. Asseverazione di non necessità di procedere con lo screening .....	7
2.1. Il quadro della pianificazione comunale.....	7
2.2. Descrizione del Progetto di variante al Piano degli Interventi e suoi obiettivi .....	8
<b><u>DICHIARAZIONE FIRMATA DAL PROFESSIONISTA</u></b> .....	9
<b><u>AUTODICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DELLE COMPETENZE</u></b> .....	10

## 1. Quadro normativo – Rete Natura 2000

Il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, con l'obiettivo di promuovere la tutela e la conservazione della diversità biologica presente nel territorio degli Stati membri, ha istituito con la direttiva 92/43/CEE "Habitat" un sistema coerente di aree denominato **Rete Natura 2000**.

La rete ecologica si compone di ambiti territoriali designati come **Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.)**, che al termine dell'iter istitutivo diverranno **Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.)**, e **Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)** in funzione della presenza e rappresentatività sul territorio di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat" e di specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia.

La Giunta Regionale, con lo scopo di applicare la normativa comunitaria in materia di SIC e ZPS, recepita dallo Stato Italiano con D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, oltre ad aver fornito delle disposizioni procedurali in riferimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di piani e progetti con D.G.R. 22 giugno 2001, n. 1662 e D.G.R. 4 ottobre 2002, n. 2803 revocata e sostituita con la D.G.R. 10 ottobre 2006 n. 3173, ad aver individuato a più riprese gli ambiti territoriali regionali di interesse comunitario, ha individuato, con D.G.R. 21 dicembre 2001 n. 3766, nel Segretario Regionale per il Territorio l'autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000 e delle relative valutazioni di incidenza.

Nell'agosto 2004, viene istituito il *Servizio Rete Natura 2000*, successivamente modificato con D.G.R. 30 dicembre 2005 n. 4444 in *Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità*, quale struttura deputata allo svolgimento dei compiti assegnati alla *Segreteria all'Ambiente e Territorio* ed inquadrata alle dirette dipendenze della *Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi*.

Per meglio comprendere l'applicazione Rete Natura 2000 nel Veneto vengono qui di seguito ripercorse cronologicamente le tappe "venete" dell'applicazione delle direttive comunitarie "Habitat" ed "Uccelli" di cui sopra.

### 1.1. La direttiva "Uccelli"

Il Consiglio delle Comunità Europee ha approvato il 2 aprile 1979 la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, recepita nella legislazione italiana con la **legge 11 febbraio 1992, n. 157** "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". La direttiva prevede, tra l'altro, che gli Stati membri, al fine di garantire la sopravvivenza e la riproduzione nella propria area di distribuzione delle specie di uccelli segnalate negli appositi elenchi allegati o, comunque, delle specie migratrici regolarmente presenti, classifichino come zone di protezione speciale (Z.P.S.) i territori più idonei per la conservazione di tali specie, adottando idonee misure di salvaguardia (art. 4, commi 1, 2 e 4).

### 1.2. La direttiva "Habitat"

Successivamente, con la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (direttiva "Habitat") relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, il Consiglio delle Comunità Europee, al fine di contribuire a salvaguardare la biodiversità, ha promosso la costituzione di una rete ecologica europea di zone speciali di conservazione (Z.S.C.) denominata **Natura 2000**, con l'obiettivo di garantire il mantenimento, o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie, elencati negli allegati alla direttiva, nella loro area di ripartizione naturale.

Per l'individuazione dei siti nei quali gli Stati membri dovranno designare le Z.S.C., la direttiva definisce le procedure da seguire sia a livello nazionale (proposta di un elenco di siti con le relative informazioni, predisposte sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione Europea), sia a livello comunitario (formulazione di un elenco di siti di importanza comunitaria); viene inoltre specificato che nella rete

Natura 2000 sono comunque comprese le Z.P.S. classificate dagli Stati membri ai sensi della direttiva 79/409/CEE, che sono sottoposte alle norme stabilite per i siti di importanza comunitaria (S.I.C.) e per le Z.S.C., con particolare riferimento all'applicazione di misure di salvaguardia e alle procedure per la valutazione di incidenza di piani e progetti.

### 1.3. Il recepimento a livello nazionale della Direttiva 92/43/CEE

Con **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357**, l'Italia ha recepito la direttiva 92/43/CEE regolamentandone l'attuazione da parte dello Stato, delle Regioni e Province Autonome. Il decreto, oggetto di contenzioso è stato di recente modificato e integrato, a conclusione di un complesso lavoro che ha coinvolto Ministero e Regioni, con l'emanazione del **D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120**.

Il termine per l'applicazione della normativa, relativamente alle zone di protezione speciale, è indicato nella data di entrata in vigore della direttiva o, nel caso di zone designate successivamente, dalla data di classificazione o riconoscimento da parte dello Stato membro.

### 1.4. Gli enti competenti della conservazione e tutela

Per quanto riguarda il regime di tutela dei S.I.C., il Ministero dell'Ambiente, ha comunicato che "per i Siti di Importanza Comunitaria proposti, le **Regioni e Province autonome** hanno la responsabilità, una volta individuato un Sito, pur nelle more della predisposizione della lista definitiva dei Siti da parte della Commissione Europea, di adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state individuate.

Tale interpretazione dell'articolo 4 del D.P.R. 357/97 discende da quanto la Commissione stessa ha ripetutamente espresso in merito alla necessità di attivare misure di tutela degli habitat e delle specie contenuti nei proposti Siti di Importanza Comunitaria, a partire dal momento della loro individuazione, anche alla luce del prolungarsi dei tempi necessari alla conclusione del processo di selezione dei siti." Allo scopo di contribuire all'attuazione della direttiva 79/409/CEE, della direttiva 92/43/CEE e, in particolare, della rete europea Natura 2000, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno individuato nell'ambito del Regolamento LIFE, lo strumento finanziario, denominato LIFE Natura, destinato al sostegno dei progetti di conservazione della natura e che contribuiscono a mantenere o ripristinare, in uno stato di conservazione favorevole, gli habitat naturali e/o le popolazioni di specie di importanza comunitaria.

### 1.5. La procedura d'infrazione ed il parere motivato

La procedura di infrazione viene attivata quando si reputi che uno stato membro abbia mancato ad uno degli obblighi imposti dal diritto comunitario, ad esempio compromissione della realizzazione del risultato che una direttiva prescrive. Può essere avviata dalla Commissione europea (**articolo 226 trattato CE**) o da qualsiasi stato membro contro un'altro Stato membro (**articolo 227 del trattato CE**). La mancata applicazione della procedura di valutazione di incidenza può comportare l'apertura di Procedure di Infrazione a carico degli Stati membri e, per il principio di sussidiarietà, delle singole Amministrazioni regionali. Qualora vengano avviate delle Procedure di Infrazione, è indispensabile fornire alla Commissione Europea, per il tramite del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, le necessarie informazioni richieste, al fine di non incorrere nella successiva apertura di un Caso presso la Corte di Giustizia Europea.

Secondo l'articolo 10 del Trattato dell'Unione ogni Stato membro è tenuto ad adottare tutte le misure di carattere generale e particolare volte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità pertanto non è possibile che uno Stato proponga da una parte dei siti per l'inclusione in Natura 2000 e dall'altra attività che danneggiano i valori naturalistici per i quali i siti sono stati identificati.

Anche in assenza di misure di trasposizione o di applicazione di specifici obblighi posti da una direttiva, le autorità nazionali devono adottare tutte le misure possibili per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla direttiva.

Lo stato interessato da tale procedura può presentare osservazioni alle inadempienze che gli vengono contestate. Qualora i chiarimenti forniti risultano insoddisfacenti, la Commissione emette un parere motivato, fornendo le prescrizioni che ritiene necessarie. Se lo Stato non si conforma nel termine fissato, la Commissione ricorre presso la Corte di Giustizia europea.

Se la Corte di Giustizia riconosce la violazione del diritto comunitario da parte dello Stato membro, quest'ultimo ha l'obbligo di porre immediatamente rimedio alla violazione constatata. Se la Commissione ritiene che lo Stato membro non abbia preso i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta, si può giungere, dopo avere dato allo Stato la possibilità di presentare le sue contro-osservazioni, ad una nuova sentenza che prevede il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità (**art. 228 trattato CE**).

#### 1.6. L'applicazione nel Veneto

In considerazione della necessità di fornire alcune disposizioni procedurali relative all'applicazione della normativa comunitaria e statale in ordine ai siti di importanza comunitaria e alle zone di protezione speciali, la Giunta Regionale del Veneto aveva comunque già formulato con deliberazione n. 1662 del 22 giugno 2001 primi orientamenti per l'applicazione delle direttive comunitarie e del D.P.R. 357/1997, con particolare riferimento alla valutazione dell'incidenza di piani e progetti sulla conservazione di habitat e specie di importanza comunitaria.

In particolare gli indirizzi della DGR n. 1662/2001 sono stati successivamente sviluppati con la **D.G.R. 4 ottobre 2002, n. 2803** che ha approvato la "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE" e le "Modalità operative per la verifica e il controllo a livello regionale della rete Natura 2000". Il lavoro relativo alla stesura dei citati documenti è stato svolto da un gruppo interdisciplinare interno all'Amministrazione regionale, designato dal **Segretario Regionale al Territorio**, Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, ai sensi della **D.G.R. 21 dicembre 2001, n. 3766**.

Con successivo D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 di modifica del D.P.R. 357/1997, le disposizioni statali relative alla procedura di valutazione di incidenza sono state ulteriormente precisate; tuttavia, pur introducendo alcuni elementi di rilievo, le modifiche e integrazioni apportate non hanno inficiato le indicazioni delle citate deliberazioni che sono state considerate, nel corso degli anni, il principale riferimento applicativo in materia nella Regione Veneto. Le esperienze effettuate hanno, tuttavia, evidenziato alcune inesattezze, alcune lacune normative e, una generale difficoltà nel conseguire l'obiettivo di una efficace azione di tutela che non comporti eccessivi e a volte inutili aggravii procedurali.

Per tale ragione, la Giunta Regionale ha ritenuto di procedere sia ad avviare gli studi e le rilevazioni che consentano una puntuale conoscenza dei valori tutelati, con particolare riferimento all'individuazione cartografica degli habitat e degli habitat di specie di importanza comunitaria, sia ad una messa a punto delle procedure precedentemente stabilite, a partire dalle tematiche evidenziate dalla Commissione Europea e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio relative all'attuazione delle competenze regionali. Con le **D.G.R. 31 gennaio 2006, n. 192 e 14 marzo 2006, n. 740**, pur confermando l'assunto generale, che attribuisce l'esame della relazione di valutazione di incidenza all'autorità competente all'approvazione del piano o del progetto, si è infatti precisato l'iter da seguire nei casi di contenzioso e in merito agli interventi di competenza statale non soggetti alla procedura di VIA.

La Giunta Regionale ha successivamente ritenuto opportuno procedere ad una più consistente revisione dei contenuti della D.G.R. 2803/2002, comprendendo in un unico provvedimento i necessari aggiornamenti riferiti ai diversi settori di interesse. Si tratta, in sostanza, di integrare i contenuti della deliberazione con particolare riferimento ad una più puntuale definizione delle competenze dell'Autorità

regionale, e delle altre Autorità interessate dalla procedura di valutazione di incidenza, ad una prima indicazione relativa ai piani, progetti e interventi **per i quali può essere considerata non necessaria l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza** e alla formulazione di specifici indirizzi per gli strumenti di programmazione e pianificazione faunistico - venatoria.

Questi strumenti, rispetto ai piani e progetti che più frequentemente sono sottoposti a valutazione di incidenza (pianificazione urbanistica e territoriale, interventi di gestione forestale ecc.), e ai quali più specificatamente si riferisce la guida metodologica di cui alla citata D.G.R. 2803/2002, trattano più che di interventi strutturali sul territorio, della gestione di determinate attività con cadenza prevalentemente annuale; tali attività hanno un impatto sicuramente importante, o perlomeno da valutare attentamente, su un numero relativamente ristretto di classi di "specie" e di "habitat di specie" tra quelli oggetto delle direttive comunitarie, mentre sui restanti habitat l'impatto risulta praticamente nullo, o comunque non distinguibile da quello causato da qualsiasi altra tipologia di fruizione antropica del territorio, non soggetta a pianificazione.

Da ciò è emerso la necessità, nell'obiettivo di semplificazione della procedura amministrativa, di individuare, da un lato, i criteri di valutazione in relazione alla tipologia di istituto faunistico da sottoporre o meno a V.Inc.A., dall'altro, gli specifici parametri oggettivi da tenere in considerazione per la valutazione di incidenza stessa e per l'individuazione delle eventuali misure di mitigazione.

In sintesi, con **D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173** si è disposto la revoca della D.G.R. 2803/2002, una nuova formulazione, sulla base del contributo di osservazioni e indicazioni formulate dalle strutture regionali interessate, della "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE" (Allegato A) e di uno specifico allegato, riferito alla valutazione di incidenza di piani e programmi di tipo faunistico - venatorio (Allegato A1) e delle "Modalità operative per la verifica e il controllo dei documenti di valutazione di incidenza" (Allegato B), finalizzato a renderne più immediato il rapporto con la procedura indicata nella guida metodologica.

**In considerazione di quanto detto, la presente Asseverazione viene redatta ai sensi della D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173.**

## 2. Asseverazione di non necessità di procedere con lo screening

### 2.1. Il quadro della pianificazione comunale

La legge urbanistica regionale L.R. n. 11/2004, prevede che la pianificazione urbanistica di livello comunale si attui mediante il Piano Regolatore Comunale, che sostituisce il Piano Regolatore Generale della previgente L.R. n. 61/1985.

**Il Piano Regolatore Comunale**, si articola in:

- Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) “strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale” (art. 12), oppure Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.), qualora predisposto in concerto tra due o più Amministrazioni comunali;
- Piano degli Interventi (P.I.), “strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità” (art. 12).

Il Consiglio Comunale di Casaleone ha adottato il Piano di Assetto del Territorio con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27.01.2010.

il P.A.T. è stato approvato attraverso la Conferenza di Servizi congiunta tra Comune, Provincia e Regione 14.03.2012 e ratificato dalla Regione Veneto.

La Delibera di ratifica della Giunta Regionale n. 589 in data 17.04.2012 è stata pubblicata il 08.05.2012 nel Bollettino Ufficiale della Regionale n.36 e conseguentemente il P.A.T. è entrato in vigore il giorno 24.05.2012.

Ai sensi dell'art.48 comma 5 bis della L.R.11/2004 a seguito dell'approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio (PAT), il Piano Regolatore Generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, ha acquistato valore ed efficacia di Piano degli Interventi.

Come dimostrato nella “Relazione programmatica” per l'area oggetto di variante risultano compatibili con il PAT sia l'attuale destinazione, sia quanto previsto dal progetto di variante.

Si ricorda che il P.A.T. è già stato assoggettato a V.Inc.A. e che il presente documento valuta l'assenza di perturbazioni nell'ambito delle rete Natura 2000 a seguito delle applicazioni delle modifiche introdotte dal progetto di Variante al P.I.

## 2.2. Descrizione del Progetto di variante al Piano degli Interventi e suoi obiettivi

L'ambito interessato dal progetto di variante è localizzato nella frazione di Sustinenza, a considerevole distanza dal sito della Rete Natura 2000.

L'area è stata in precedenza Pianificata attraverso un Piano particolareggiato di iniziativa pubblica del quale sono state realizzate le opere di urbanizzazione. I lotti, destinati allo sviluppo di attività produttive sono rimasti sostanzialmente ineditati.


Nel contesto di una variante generale, che porterà all'elaborazione di un nuovo Piano degli Interventi, il Comune anticipa una variante puntuale al P.I., finalizzata a modificare le destinazioni d'uso previste nell'ambito già interessato dal Piano Particolareggiato "Strada Nuova" a Sustinenza.

In particolare nel progetto di variante:

- l'originaria destinazione produttiva viene sostituita dalla destinazione residenziale,
- in funzione della nuova destinazione sono indicati specifici parametri di intervento.

Sebbene le caratteristiche della variante consentano di escludere fenomeni di incidenza sui siti Natura 2000 la variante risulta migliorativa rispetto all'attuale destinazione.

Lo sviluppo residenziale dell'area previsto dalla variante risulta infatti più sostenibile sotto il profilo ambientale, sia per i minori fenomeni di pressione generati dall'uso residenziale, sia per ciò che riguarda dalle quantità e qualità delle strutture edilizie.



*In verde l'area del SIC ZPS, in giallo l'area oggetto di variante con l'indicazione della distanza minima tra i due siti (2925 metri)*

*La foto aerea evidenzia inoltre l'interposizione del sistema insediativo del capoluogo tra l'area oggetto di variante e il Sito natura 2000*



## **DICHIARAZIONE FIRMATA DAL PROFESSIONISTA**

Si ritiene non necessaria la redazione della Valutazione di Incidenza in quanto il progetto descritto al precedente paragrafo presenta le caratteristiche di cui alla D.G.R. 3173/2006, Allegato A, paragrafo 3 - *Criteria e indirizzi per l'individuazione dei piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza*, lett. A.

Il progetto di variante infatti può essere considerato, singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidente sulla rete Natura 2000.

Secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006, il sottoscritto tecnico Roberto Raimondi, iscritto all'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Venezia al n. 2437, incaricato della redazione della Asseverazione di Non Incidenza Ambientale per la Variante n.1/2012 al Piano degli Interventi del Comune di Casaleone

### DICHIARA

che, con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui Siti di seguito indicati:

- Sito SIC-ZPS IT3210016 "Palude del Brusà - le Vallette"

(Direttiva 92/43/CEE) ai sensi del D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006.

Il tecnico

Casaleone 19 novembre 2012



## AUTODICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DELLE COMPETENZE

Il sottoscritto Dott. ROBERTO RAIMONDI nato ad ARENZANO (GE) il 13/09/1961 residente a Castiglione delle Stiviere (MN) in via Moscati n.49, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

### DICHIARA

- di appartenere all'Ordine degli architetti PPC della Provincia di Venezia con n. 2437;
- di essere in possesso del titolo di studio di dott. in Architettura e di dottorato di Ricerca in Urbanistica;
- di possedere le nozioni e le capacità tecnico-professionali per la redazione di studi di Valutazione d'Incidenza Ambientale;
- di essere a conoscenza dei contenuti stabiliti dalle schede Natura 2000 (formulari standard);

Casaleone 19.11.2012

Dott. arch. Roberto Raimondi



N.B. Alla presente dichiarazione viene allegata copia di un documento di identità del dichiarante.